

CASSA MAURIZIO CAPUANO SOCIETA' COOPERATIVA

Iscritta al N. 29171 nell'elenco previsto dall'Art. 106 D.Lgs. 383/93
Iscritta nell'Albo delle Società Cooperative al n° A100595
P.IVA 01533910632 – R.E.A. 42311 - Registro delle Imprese di Napoli e C.F. 80006710638

Sede in Corso Garibaldi 387 - 80142 NAPOLI
tel 0817722412 - fax 0817722345 - e-mail segreteria@cassacapuano.it

www.cassacapuano.it

STATUTO SOCIALE e REGOLAMENTO INTERNO

APPROVATO IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA IL 7 APRILE 2011

STATUTO

TITOLO PRIMO

Costituzione e domicilio della Società.

Suo scopo - Sua durata - Suo patrimonio - Requisiti Mutualistici

- 1 E' costituita in Napoli una Cassa di Assistenza e Credito con denominazione "CASSA MAURIZIO CAPUANO SOCIETÀ COOPERATIVA" fra il personale della Circumvesuviana S.r.l.

- 2 La Cooperativa è retta secondo i principi della solidarietà e della mutualità e non ha fini speculativi né di lucro.
Essa ha il fine:
 - 1) di procacciare il credito al socio, con esclusione tassativa delle operazioni di rilascio di garanzie, fino alla cessazione della sua appartenenza alla Cassa Maurizio Capuano Società Cooperativa;
 - 2) di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci;
 - 3) di giovare all'economia personale dei soci e di migliorare le loro condizioni morali e materiali;
 - 4) di collaborare allo sviluppo del Movimento Cooperativo e Mutualistico.I fondi raccolti saranno impiegati esclusivamente per fini mutualistici nell'ambito sociale. I fondi non destinati a tale scopo saranno investiti in titoli di stato, obbligazioni e depositi bancari, oppure in quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari. La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni che siano direttamente o indirettamente idonee al raggiungimento degli scopi sociali, potendosi avvalere di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

- 3 La durata della Società è fino al 31 Dicembre 2020.

- 4 La Sede della Cassa sarà in Napoli presso la Sede della Circumvesuviana S.r.l. al Corso Garibaldi n. 387.

- 5 Il capitale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore stabilito dal Regolamento Interno.
Le quote sono sempre nominative, non potranno essere sottoposte a pegno o vincolo né cedute, salvo il caso in cui restino assorbite totalmente o parzialmente dalla Cassa quando trattasi di compensare debiti rimasti a carico del socio come all'Art. 15.
La quota sociale di ciascun socio non potrà essere inferiore all'importo minimo stabilito dalla Legge né superare in ogni caso l'importo massimo di Legge.

- 6 Il Patrimonio della Società è composto:
 - a) Dal capitale sociale, che è variabile ed illimitato;
 - b) Dalla riserva legale;
 - c) Da tutto quello che potrà derivare alla Cassa "MAURIZIO CAPUANO" per qualsiasi causa o motivo;
 - d) Da ogni altro fondo destinato a fini mutualistici.

TITOLO SECONDO

Soci, loro ammissione ed esclusione

- 7** Tutti i dipendenti della Circumvesuviana S.r.l., nonché i dipendenti di aziende costituitesi a seguito di operazioni straordinarie quali costituzioni, acquisizioni, cessioni, scissioni o scorpori di rami d'azienda precedentemente esercitati dalla Circumvesuviana S.r.l., ovvero da questa partecipate, possono essere soci della Cassa.
Gli stessi possono continuare a far parte della Cassa dopo la cessazione del rapporto di lavoro purché collocati in quiescenza dopo il 7 aprile 2011.
- 8** Per divenire socio occorre presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, dichiarando in essa di conoscere ed accettare tutte le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento Interno.
L'iscrizione a socio viene disposta dal Consiglio di Amministrazione e da questi comunicata al nuovo socio, nonché alla Circumvesuviana S.r.l. o all'Azienda da cui esso dipende agli effetti degli Artt. 13, 14 e 15 del presente Statuto.
Il Consiglio d'Amministrazione potrà entro sessanta giorni respingere la domanda di ammissione motivando tale decisione e comunicandola all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di diniego l'aspirante socio potrà, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.
- 9** La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per morte del socio stesso.
Il recesso da parte di ciascun socio è libero e può avvenire a condizione che il socio intenzionato a recedere non abbia debiti verso la Cooperativa.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio d'Amministrazione a mezzo lettera raccomandata avente data anteriore di almeno tre mesi rispetto alla chiusura dell'esercizio ed avrà effetto dalla chiusura dell'esercizio stesso. Il Consiglio d'Amministrazione provvederà dopo l'approvazione del bilancio a liquidare le spettanze sulla base delle risultanze dello stesso bilancio appena approvato. Il recesso deve essere annotato nel Libro dei Soci.
Oltre che nei casi previsti dalla Legge il Consiglio d'Amministrazione delibera l'esclusione del socio:
a) nell'ipotesi di impossibilità sopravvenuta a collaborare per il raggiungimento delle finalità mutualistiche;
b) nell'ipotesi in cui il socio arrechi danno grave alla Cooperativa.
Fermo il disposto del successivo art. 32, avverso la deliberazione di esclusione, il socio escluso può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Le deliberazioni di esclusione avranno effetto dalla data della comunicazione che sarà notificata a cura del Consiglio d'Amministrazione al socio a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, e vanno annotate nel libro dei soci a cura dell'organo amministrativo.
Il socio escluso o receduto, laddove vengano meno le cause di esclusione o che hanno motivato il recesso, potrà eccezionalmente rientrare a far parte della Cooperativa con nuova decorrenza.
La morte di un socio produce di diritto la cessazione del rapporto sociale, senza continuazione da parte degli eredi, nemmeno nel caso in cui dovessero verificarsi, anche nei confronti di uno solo di essi, i requisiti di ammissibilità di cui all'art.7 del presente Statuto.
Il socio receduto, il socio escluso e gli eredi e/o legatari del socio defunto avranno diritto alla liquidazione della propria quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o il decesso.

TITOLO TERZO

Prestiti

- 10** Il Consiglio d'Amministrazione concede prestiti a favore dei Soci. Le concessioni non potranno eccedere in qualunque caso il massimo stabilito dal Regolamento. Avverso la mancata concessione non è ammesso ricorso.
Il Consiglio potrà richiedere ai Soci, a proprio insindacabile giudizio, garanzie sia reali sia personali per la concessione del prestito.
- 11** Il Presidente, sentiti i Consiglieri, potrà concedere con procedura d'urgenza prestiti ai soci per motivi gravi e documentati.
- 12** Il socio per ottenere un prestito deve attenersi alle procedure stabilite dal Regolamento Interno.
- 13** Il prestito sarà estinto in tante rate mensili consecutive ed uguali che nel numero massimo saranno stabilite dal Regolamento. Le rate suddette saranno di norma soddisfatte in seguito al corrispondente prelevamento eseguito mediante trattenuta in busta paga dalla Circumvesuviana S.r.l. o dall'Azienda o dall'Ente di appartenenza debitamente autorizzata per iscritto dal socio interessato.
- 14** All'atto del ritiro della somma concessagli in prestito, il socio sottoscriverà una dichiarazione con la quale autorizza la Cassa e la Circumvesuviana S.r.l. o l'Azienda o l'Ente di appartenenza, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi ragione, a trattenere nei tempi e nei modi stabiliti dalla Legge l'intera somma residuale del suo debito dalle somme a qualsiasi titolo a lui dovute dalla Cassa e da Circumvesuviana S.r.l. o dall'Azienda o dell'Ente di appartenenza.
- 15** Nel caso che il socio rimanga debitore nonostante la compensazione operata ai sensi dell'Art. 14, il Consiglio si adopererà per recuperare anche in sede giudiziale quanto ancora dovuto. In caso di morte del socio, il Consiglio potrà rivalersi sulle somme spettanti agli eredi e/o legatari come credito nei confronti della Cassa e della Circumvesuviana S.r.l. o dell'Azienda o dell'Ente di appartenenza, senza alcun pregiudizio di ogni azione legale.
- 16** Nel caso che venisse portata all'attenzione del Consiglio d'Amministrazione la prova di un uso illecito delle somme concesse in prestito dalla Cassa, il Consiglio delibererà la restituzione immediata del residuo debito del Socio, fermo restando la sanzione dell'esclusione stabilita dall'Art. 9.
- 17** In caso di aspettativa, sospensione e, più in generale, in qualsiasi caso di interruzione a tempo determinato del rapporto di lavoro, il Socio continuerà ad effettuare i pagamenti con modalità diverse da quelle della trattenuta in busta paga.
Qualora, per motivi di forza maggiore, a causa dell'interruzione del rapporto di lavoro, il Socio dovesse chiedere di sospendere la trattenuta per gli obblighi contratti verso la Cassa, il Consiglio potrà autorizzare tale richiesta e la trattenuta sarà ripristinata nel mese successivo al rientro dello stesso in servizio, fermo restando il computo degli interessi che saranno calcolati al tasso medio utilizzato per la concessione dei prestiti durante il periodo di assenza.

TITOLO QUARTO
Chiusura degli Esercizi - Riparto delle attività

18 Gli esercizi sono annuali e si chiudono al 31 dicembre. Al termine di ciascun esercizio il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile e della legislazione vigente. Il bilancio deve essere comunicato al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria e deve essere depositato presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l'assemblea in modo che i soci possano prenderne visione.

18 bis L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, di ristornare ai soci parte delle somme da loro corrisposte alla cooperativa a qualsiasi titolo, quale restituzione di parte del prezzo dei beni e servizi acquistati, ovvero di maggiore compenso per i conferimenti effettuati, in osservanza dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge n. 142 del 2001, dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 e dell'articolo 6 comma 2 del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63 convertito in Legge 15 giugno 2002, n.112.

19 Alla fine di ogni esercizio l'utile netto risultante dal bilancio sarà così destinato:

- a riserva legale in misura non inferiore al trenta per cento;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge.

La quota di utili che non è assegnata nei modi innanzi elencati, se non è distribuita ai soci o non è assegnata ad altre riserve o fondi, deve essere destinata a finalità o scopi mutualistici nell'ambito sociale.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della società; in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

20 I dividendi eventualmente distribuiti ai soci non possono superare i limiti stabiliti dall'art. 2514 lettera a) del codice civile.

Gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci non possono essere remunerati in misura superiore a quanto previsto dall'art. 2514 lettera b) del codice civile.

TITOLO QUINTO

Amministrazione e controllo della Società

- 21** All'Amministrazione della Società provvede il Consiglio d'Amministrazione.
Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre o cinque membri nominati dall'Assemblea dei Soci.
Tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione devono comunque rivestire la qualità di socio.
L'attività di controllo è svolta da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci.
Il Presidente del Collegio Sindacale, i sindaci effettivi ed i supplenti sono nominati dall'Assemblea dei Soci.
- 22** I Soci eleggono tra di essi sette componenti il Comitato Consultivo.
I membri del Comitato Consultivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora durante il mandato venisse a mancare uno o più membri del Comitato Consultivo, si procederà alla sostituzione con delibera del Consiglio d'Amministrazione approvata dal Collegio Sindacale. I componenti così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea che provvederà all'elezione del nuovo membro del Comitato Consultivo che uscirà di carica insieme agli altri. I membri del Comitato partecipano alle attività gestionali della Società ed hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione con funzioni consultive e propositive.

TITOLO SESTO

Assemblea Generale

- 23** Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Hanno diritto di intervenire tutti i soci ed ognuno di essi dispone di un solo voto. Ogni socio può farsi rappresentare alla Assemblea da altro socio per mandato conferitogli, però nessuno degli intervenuti potrà avere cumulativamente in proprio e quale rappresentante più di sei voti.
- 24** Le votazioni sono fatte ordinariamente per alzata di mano, o diversamente, tranne che a scrutinio segreto, quando sia chiesto almeno dal dieci per cento dei soci presenti.
Hanno diritto al voto tutti i soci purché iscritti da almeno novanta giorni ed in regola con i versamenti dovuti.
- 25** L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, per i seguenti oggetti:
- a) Udire il resoconto delle operazioni eseguite nell'anno e la relazione del Collegio Sindacale;
 - b) Approvare il bilancio annuale;
 - c) Nominare i Consiglieri ed i Sindaci quando uscenti;
 - d) Determinare il compenso spettante ai componenti il Collegio Sindacale;
 - e) Discutere e provvedere su tutte le proposte che venissero fatte dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Consultivo e dai Sindaci, e su quelle che venti giorni prima della convocazione fossero state presentate al Consiglio per iscritto almeno da cinquanta soci; della provenienza di queste proposte dovrà farsi menzione nell'Ordine del Giorno per l'invito di convocazione;
 - f) Discutere e deliberare sulle eventuali azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci;
 - g) Discutere su ogni altro argomento ad essa riservato dalla Legge- ;
 - h) Deliberare sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 18 bis del presente Statuto.

- 26** L'avviso di convocazione per le assemblee sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione delle materie da trattare, della data, dell'ora e del luogo di svolgimento dell'assemblea. Inoltre l'avviso dovrà, a cura del Consiglio d'Amministrazione, essere affisso presso la sede sociale, nonché agli albi Aziendali ed in ogni altro luogo reputato utile dagli amministratori, sempre almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea stessa.
- 27** L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio d'Amministrazione per le deliberazioni riguardanti la proroga della Società, le modifiche dello Statuto Sociale, lo scioglimento della Cooperativa e la nomina ed i poteri del liquidatore, nonché per ogni altro argomento ad essa riservato dalla Legge.
- 28** Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Consigliere presente più anziano.
Delle risultanze delle assemblee si dovrà dar conto in un verbale in cui risulti il loro svolgimento; a tale proposito la nomina di un segretario, firmatario del verbale insieme al Presidente, spetta al Presidente dell'assemblea, a meno che il verbale non sia redatto da un notaio, nel qual caso detto notaio fungerà da segretario.
- 29** Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria occorre la presenza in proprio o per delega di almeno un terzo dei soci.
- 30** Ove mancasse il numero dei soci avanti prescritto, nell'ora stabilita per la prima convocazione, l'assemblea, se non è detto diversamente nell'ordine del giorno d'invito, si intenderà ritenuta in seconda convocazione nel settimo giorno successivo alla stessa ora e località, ed a questa convocazione le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le deliberazioni delle Assemblee Ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti e rappresentati.
- 31** L'Assemblea Straordinaria sarà ritenuta validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega della metà più uno dei soci ed in seconda convocazione con la presenza in proprio o per delega di un terzo più uno dei soci.
Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria è necessario in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno di tutti i soci, presenti o assenti, ed in seconda convocazione il voto favorevole di almeno un terzo più uno di tutti i soci, presenti o assenti.
Per deliberare il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo scioglimento o il trasferimento all'estero della Società, occorre il voto favorevole di tanti intervenuti pari in numero alla metà più uno di tutti i soci presenti od assenti.
- 32** Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione del presente Statuto e del Regolamento Interno sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

TITOLO SETTIMO
Presidente, Consiglio di Amministrazione e Sindaci

- 33** Ogni socio può essere componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale purché sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge.
Nel caso che per qualsiasi causa o motivo si rendesse vacante un posto di Consigliere si procederà, con delibera del Consiglio d'Amministrazione approvata dal Collegio Sindacale, alla sostituzione del Consigliere uscente da scegliere sempre tra i soci in possesso dei requisiti di Legge. Il Consigliere così eletto resterà in carica sino alla successiva Assemblea nella quale si procederà alla nomina del nuovo amministratore che uscirà di carica insieme agli altri.
I Consiglieri ed i Sindaci non possono essere eletti per un periodo superiore a tre anni, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in cui sono stati in carica, e possono essere rieletti.
- 34** I Consiglieri ed i Sindaci sono esonerati da prestare cauzione e non contraggono per effetto della loro gestione altra responsabilità che quella determinata dalla legge.
- 35** Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta pertanto, fra l'altro, al Consiglio stesso:
- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) redigere il bilancio annuale;
 - c) proporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci eventuali modifiche del regolamento interno;
 - d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
 - e) conferire procure sia generali che speciali (per atti determinati) ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'art. 37;
 - f) dare l'adesione della società ad organismi federali o consortivi;
 - g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, e l'esclusione dei soci;
 - h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che, per disposizione della Legge o dello Statuto Sociale, siano riservati all'Assemblea.
- 36** Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente.
- 37** Il Presidente del Consiglio rappresenta la Cassa di fronte ai terzi, ma questa non si impegna che per iscritto a mezzo del Presidente e del Vicepresidente.
Gli atti del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Vicepresidente.
Il Presidente pertanto è autorizzato, con l'avallo del Vicepresidente, a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, rilasciando liberatorie quietanze, e ad effettuare pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo. Egli ha anche la facoltà, sentito il Consiglio d'Amministrazione, di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualsiasi grado di giurisdizione.
- 38** In caso di assenza o impedimento i poteri di rappresentanza del Presidente del Consiglio d'Amministrazione spettano al Vicepresidente.
In caso di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio d'Amministrazione o del Vicepresidente, i poteri di impegnare la Cassa possono essere delegati provvisoriamente ad altro Consigliere con delibera del Consiglio d'Amministrazione approvata dal Collegio Sindacale.

- 39** Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta richiesta da due consiglieri o dal Collegio Sindacale. La convocazione, contenente l'elenco delle materie da trattare, dovrà essere notificata agli interessati almeno sette giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica ed almeno un sindaco. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione viene redatto processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, deve trascriversi nell'apposito libro sociale.
- 40** Il Consiglio potrà avvalersi di collaboratori scelti tra i Soci. Al Presidente del Consiglio, al Collegio Sindacale, ai Consiglieri ed ai membri del Comitato Consultivo, verranno rimborsate le spese vive sostenute per l'esplicamento delle loro rispettive funzioni. L'assemblea ordinaria dei soci potrà riconoscere agli amministratori gettoni di presenza e indennità proporzionate ai compiti svolti.
- 41** I Sindaci sono obbligati a partecipare alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione. Essi devono controllare l'amministrazione della Cooperativa, vigilare sull'osservanza delle Leggi, dello Statuto e del Regolamento, vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, ed accertare la regolare tenuta della contabilità compiendo le verifiche e gli accertamenti stabiliti dalla legge. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve essere redatto processo verbale, che, sottoscritto dagli intervenuti, deve trascriversi nell'apposito libro sociale. Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono prendersi a maggioranza assoluta. I sindaci sono soggetti a tutti gli altri doveri, obblighi e compiti imposti per la loro carica dalla legge. Ai Sindaci spetta un compenso determinato dall'Assemblea in base alle tariffe vigenti.

TITOLO OTTAVO

Disposizioni finali

- 42** Per quanto non è previsto nel presente Statuto e nel Regolamento, la Società è retta dalle disposizioni del Codice Civile e dalla normativa vigente.

REGOLAMENTO INTERNO

- 1 L'importo della quota di capitale è fissato in € 5.000,00 da versare anche mediante trattenute mensili di importo variabile, a scelta del Socio, tra € 12,50, € 25,00, € 50,00 o € 100,00.
- 2 Il Fondo Vedovile è istituito allo scopo di raccogliere le risorse finanziarie necessarie ad erogare quanto stabilito agli articoli tre e quattro, mediante trattenute di importo variabile che sarà di volta in volta deliberato dal Consiglio d'Amministrazione in base al numero degli aventi diritto. L'importo di tali trattenute non potrà in ogni caso superare la somma di € 7,80 mensili. Eventuali somme non versate dal Socio nei periodi di aspettativa, sospensione, ecc, saranno recuperate secondo le modalità stabilite dall'art.17 dello Statuto.
Qualora le risorse finanziarie necessarie a far fronte alle esigenze dovessero rivelarsi insufficienti, il Consiglio d'Amministrazione provvederà a stilare una graduatoria nella quale avranno sempre e comunque la precedenza gli eredi degli ex-soci e dei soci deceduti.
Fermo quanto sopra, tale graduatoria sarà stilata in base alla data di cessazione del rapporto sociale. Nel caso di equivalenza delle date di cessazione del rapporto sociale si avrà riguardo all'anzianità d'iscrizione, ovvero, in caso di pari data d'iscrizione, all'età anagrafica.
- 3 Ai Soci pensionati per invalidità, vecchiaia o anzianità, che potranno vantare almeno dieci anni di iscrizione alla Cooperativa, a seguito della cessazione del rapporto sociale sarà corrisposto il Premio Quiescenza dell'importo di € 1.800,00 raccolto mediante trattenuta da effettuarsi secondo le modalità stabilite dagli articoli due e dodici del presente regolamento.
Per ogni anno mancante al decimo anno d'iscrizione, l'importo del Premio Quiescenza e della trattenuta da effettuarsi sullo stipendio o paga di ogni Socio, sarà ridotto del 10%.
- 4 Alla morte dell'ex Socio collocato in quiescenza in data anteriore al 31/12/1994 sarà corrisposta alla persona che dimostrerà di averlo assistito fino all'estremo momento una somma pari a € 1.200,00 raccolta tra i Soci come agli articoli due e dodici del presente regolamento.
- 5 In caso di morte del Socio, agli eredi spetterà quanto previsto dall'art. tre.
Il Consiglio potrà erogare contributi a parziale rimborso delle spese funerarie sostenute dai congiunti dei soci deceduti prematuramente.
- 6 Il Consiglio d'Amministrazione potrà erogare prestiti il cui importo massimo non potrà essere superiore a cinquecento euro per chi ha sottoscritto € 129,11, millecinquecento euro per chi ha sottoscritto € 516,45, tremila euro per chi ha sottoscritto € 1.032,91, settemilacinquecento euro per chi ha sottoscritto almeno € 1.549,37, novemila euro per chi ha sottoscritto € 2.582,28 e versato almeno € 1.549,37, dodicimila euro per chi ha sottoscritto € 4.000,00 e versato almeno € 2.582,28, quindicimila euro per chi ha sottoscritto € 5.000,00 e versato almeno € 4.000,00.
- 7 Il socio per ottenere un prestito deve fare domanda al Consiglio di Amministrazione su apposito stampato.
Le domande saranno registrate, in ossequio alle leggi ed alle disposizioni vigenti in materia creditizia, in ordine cronologico in apposito registro meccanizzato, ed evase in base alla graduatoria così determinata.

- 8** La domanda di prestito non potrà essere presentata dal socio che non ha ancora estinto il precedente, salvo casi eccezionali da valutarsi in sede di Consiglio d'Amministrazione.
- 9** Il Consiglio ha facoltà di anticipare, rispetto alla normale graduatoria, l'erogazione dei prestiti di importo pari o inferiore a € 1.500,00 a favore dei soci che ne fanno richiesta una tantum.
- 10** Il Consiglio ha facoltà di anticipare, rispetto alla normale graduatoria, l'erogazione di prestiti per motivi gravi e documentati.
- 11** I prestiti saranno rimborsati in un numero massimo di centoventi rate costanti mensili.
- 12** Il Socio in quiescenza effettuerà i pagamenti di cui agli articoli uno, due e sei del presente regolamento con trattenute sulla pensione, secondo i criteri stabiliti dalle convenzioni che saranno stipulate con gli istituti di previdenza secondo le modalità stabilite dagli articoli 13, 14 e 15 dello Statuto.
- 13** Il Consiglio potrà erogare Borse di Studio a favore dei figli dei soci e Incentivi allo Studio a favore degli orfani dei soci deceduti prematuramente.
- 14** Il Consiglio potrà finanziare iniziative a carattere sociale.
- 15** Il presente regolamento potrà essere modificato, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria.